

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei San Marco 4084 – 30124 Venezia

Data e P.G. vedi timbro Fasc. 2024/XI.2.1/5

Oggetto: Orientamento in tema di decadenza dall'autorizzazione al servizio pubblico di sandolo per superamento dei limiti di età.

I DIRIGENTI

Premesso che:

- l'art. 5, comma 3 del vigente Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio pubblico di sandolo prevede che "il titolare decade dall'autorizzazione al compimento del 65° anno di età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno di età, salva la persistenza dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio accertata annualmente";
- tale disposizione è frutto della trasposizione a livello regolamentare di quanto originariamente disposto per le sole licenze di taxi e di gondola dalla Legge Regionale n. 63/1993, che agli artt. 4 e 23 prevedeva un limite massimo di età per la titolarità di tali licenze, al superamento del quale conseguiva l'automatica decadenza dalle stesse;
- medesima previsione non era invece contemplata a livello regionale per il caso di autorizzazione allo svolgimento di servizio pubblico di sandolo, nonostante il fatto che anche tale servizio fosse inquadrato dalla LR 63/93 tra i servizi pubblici non di linea per via d'acqua (cfr. art. 3, comma 2, L.R.V. 63/1993: "Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua: (...) d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi");
- con Legge Regionale n. 6 del 28 aprile 2021 è intervenuta l'abrogazione delle disposizioni della L.R.V. n. 63/1993 che prevedevano i suddetti limiti di età, con espressa previsione (art. 3) che "i comuni, le province e la Città Metropolitana di Venezia adeguano alle disposizioni della presente legge i rispettivi regolamenti; in mancanza del predetto adeguamento prevalgono, comunque, le disposizioni recate dalla presente legge di modifica degli articoli 4 e 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63";

Dato atto che:

- per effetto della sopra descritta novella legislativa, gli articoli dei regolamenti comunali taxi e gondola, che riproducevano tale ipotesi di decadenza, devono ritenersi abrogati;
- siffatta abrogazione non è stata, invece, formalmente sancita anche per la corrispondente previsione inserita nel Regolamento comunale sul servizio pubblico di sandolo, e ciò in ragione del fatto che la legge regionale non prevedeva, in relazione a tale fattispecie, nemmeno all'origine, un limite di età;

Considerato che:

 appare ragionevole che, nonostante la mancanza di una norma espressa sul punto, anche la disposizione del Regolamento sul servizio pubblico di sandolo sui limiti di età debba ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell'avvenuta abrogazione espressa delle corrispondenti



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei San Marco 4084 – 30124 Venezia

norme regionali dettate per le licenze di taxi e gondole, concretizzandosi, in caso contrario, una palese disparità di trattamento tra categorie assimilabili, non giustificata da alcuna previsione legislativa o da diversa circostanza;

Tutto ciò premesso, sentito anche il parere dell'Avvocatura Civica,

DISPONGONO

• di stabilire che l'ipotesi di decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio pubblico non di linea di trasporto persone con sandolo, di cui all'art. 5, comma 3 del relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione CC n. 237 del 22/23.12.1994 e s.m.i., debba ritenersi non più operante, con conseguente possibilità per i sandolisti di conservare la titolarità dell'autorizzazione anche oltre i limiti di età ivi previsti.

La presente disposizione sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente ai sensi art. 12, comma 1 D. Lgs 33/2013, e nelle pagine del sito internet del Comune di Venezia relative alla materia trattata.

Il Dirigente Mobilità Acquea arch. Alberto Chinellato atto firmato digitalmente (*) La Dirigente Procedure Concorsuali Mobilità e Trasporti dott.ssa Eliana Zuliani atto firmato digitalmente (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.